

# **Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)**

**Modifica del 14 agosto 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 ottobre 2008<sup>1</sup> concernente l'entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza «tre mesi» è sostituito con «90 giorni» e «sei mesi» con «180 giorni», con gli adeguamenti grammaticali connessi.*

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le condizioni d'entrata per un soggiorno non superiore a 90 giorni o per un transito sono rette dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006<sup>2</sup>, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen).

*Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva*

<sup>2</sup> Un documento di viaggio è riconosciuto dall'UFM se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 12 del codice CE dei visti<sup>3</sup> e se:

<sup>1</sup> **RS 142.204**

<sup>2</sup> GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

*Art. 4 cpv. 1*

<sup>1</sup> I cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001<sup>4</sup> sono soggetti all'obbligo del visto per entrate in vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.

*Art. 12 cpv. 2 lett. h*

<sup>2</sup> Il visto è rifiutato se:

- h. il richiedente ha già soggiornato in uno Stato Schengen per 90 giorni su un arco di 180 giorni, grazie a un visto Schengen o a un visto di validità territoriale limitata;

*Art. 14 lett. a*

La procedura per il rilascio del visto e la determinazione della competenza per il rilascio del visto sono rette:

- a. dagli articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990<sup>5</sup>;

*Art. 17*            Durata del soggiorno

Conformemente all'articolo 5 paragrafi 1 e 1a del codice frontiere Schengen<sup>6</sup>, i titolari di un visto Schengen sono autorizzati a soggiornare al massimo 90 giorni su un arco di 180 giorni nel territorio degli Stati Schengen.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 18 ottobre 2013.

14 agosto 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 mar. 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1.

<sup>6</sup> Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 cpv. 1.